

Bruxelles, 13 marzo 2026
(OR. en)

7307/26

POLCOM 99
COMER 40
DELECT 49

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1460 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2026 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1460 final.

All.: C(2026) 1460 final



Bruxelles, 12.3.2026
C(2026) 1460 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2026

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'Unione europea conclude periodicamente con paesi terzi accordi commerciali nei quali concede a tali paesi un trattamento preferenziale. Tra detti accordi figura l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo UE-Moldova"), ove sono presenti¹ meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti.

Il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 ("regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali"), attua le clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi di cui all'allegato di tale regolamento. Qualora tali accordi commerciali contengano disposizioni specifiche relative alle misure di salvaguardia o ad altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali che non sono conformi al regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali, anche tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato di tale regolamento.

L'accordo UE-Moldova contiene tali disposizioni specifiche sui meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti. A norma dell'articolo 147, paragrafo 4, dell'accordo, l'UE e la Moldova hanno concordato di estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi bilaterali. Esse hanno inoltre concordato meccanismi specifici per quanto riguarda le preferenze concordate:

- a norma dell'articolo 2 dell'allegato XV-E dell'accordo UE-Moldova, l'accesso negoziato della Moldova al mercato è subordinato al suo allineamento alle norme di produzione agroalimentare dell'UE e il mancato allineamento può comportare la sospensione del suo accesso al mercato; e
- a norma dell'articolo 3 dell'allegato XV-E dell'accordo UE-Moldova, è concordato un solido meccanismo che consente l'adozione di misure opportune in situazioni in cui le importazioni da una delle parti possono provocare o minacciano di provocare gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali nel territorio dell'altra parte.

Poiché tali meccanismi specifici consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, essi sono contemplati dall'articolo 14 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali per includervi riferimenti all'accordo UE-Moldova e alle disposizioni ivi contenute relative a tali meccanismi,

L'articolo 15 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato di detto regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'allegato, punto 4, dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, si è svolta

¹ Articoli 2 e 3 dell'allegato XV-E dell'accordo UE-Moldova.

una consultazione adeguata e trasparente. Non sono necessarie ulteriori consultazioni con parti interessate o portatori di interessi né la preparazione di una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato di detto regolamento aggiungendo voci relative a un accordo e alle clausole di salvaguardia bilaterali specifiche o ad altri meccanismi contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e uno o più paesi terzi e che non sono conformi al regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali. L'allegato del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali sarà modificato al fine di includervi le disposizioni specifiche contenute nell'accordo UE-Moldova.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2026

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi², in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato dello stesso regolamento. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.
- (2) L'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra³, nella versione modificata dalla decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Moldova riunito in formazione "Commercio" del 19 settembre 2025⁴ (accordo) non è elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287 e contiene alcune disposizioni sui meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali in relazione a determinati prodotti, non conformi al regolamento (UE) 2019/287. È pertanto opportuno inserire un riferimento all'accordo e alle sue disposizioni specifiche nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.
- (3) A norma dell'articolo 147, paragrafo 4, dell'accordo, l'UE e la Moldova hanno concordato di estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi bilaterali. Esse hanno inoltre concordato meccanismi specifici per quanto riguarda le preferenze concordate:
 - a norma dell'articolo 2 dell'allegato XV-E dell'accordo, la Moldova è tenuta ad allineare la propria legislazione alla legislazione specifica dell'Unione entro il 31 dicembre 2027. Se la Moldova non ottempera a tale obbligo, l'Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell'articolo 1 dell'allegato XV-E per i prodotti in questione; e

² GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.

³ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁴ GU L, 2025/1961, 24.9.2025.

- a norma dell'articolo 3 dell'allegato XV-E dell'accordo, qualora nell'Unione o in Moldova, e nel caso dell'Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell'ulteriore liberalizzazione di cui all'articolo 1 dell'allegato XV-E, la parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell'articolo 1.
- (4) Poiché tali meccanismi specifici prevedono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/287, che disciplina i meccanismi e i criteri per tali revoche temporanee.
- (5) È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 per includervi riferimenti all'accordo e alle disposizioni relative a tali meccanismi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto al testo dell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.3.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN